

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1907/91 del Consiglio, del 17 giugno 1991, relativo all'applicazione della decisione n. 8/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1990 ..... 1  
Decisione n. 8/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1990 ..... 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 1908/91 del Consiglio, del 28 giugno 1991, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1991/1992) ..... 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 1909/91 del Consiglio, del 28 giugno 1991, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak, originari dei paesi e dei territori d'oltremare (PTOM) associati alla Comunità economica europea (1991/1992) ..... 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 1910/91 del Consiglio, del 28 giugno 1991, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto (1991/1992) ..... 8

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

##### 91/312/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 28 giugno 1991, che proroga la decisione 86/283/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ..... 13

##### 91/313/CECA :

- ★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 28 giugno 1991, che proroga la decisione 86/284/CECA relativa al regime degli scambi tra la Comunità ed i paesi e territori d'oltremare per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ..... 14

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/91 DEL CONSIGLIO****del 17 giugno 1991****relativo all'applicazione della decisione n. 8/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1990**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

vista il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, è scaduta il 28 febbraio 1990;

considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, non è ancora entrata in vigore;

considerando che l'applicazione della decisione n. 2/90 è limitata al 28 febbraio 1991 e che la sua proroga, decretata con decisione n. 1/91, scade il 30 giugno 1991;

considerando che la decisione n. 8/91 ha prorogato l'applicazione della decisione n. 2/90 fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 giugno 1991,

considerando che occorre prendere le misure necessarie all'esecuzione di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni autonome più favorevoli che la Comunità adotterà per quanto riguarda il regime delle importazioni dei prodotti ACP, è applicabile nella Comunità dal 1° luglio 1991 fino all'entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 settembre 1991, la decisione n. 8/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa a misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1990.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. F. POOS

<sup>(1)</sup> Parere reso il 14 giugno 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

**DECISIONE N. 8/91 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE**  
**che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1°**  
**marzo 1990**

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CEE,

vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in particolare l'articolo 291, terzo comma;

vista la decisione n. 1/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 22 febbraio 1990, che delega al comitato degli ambasciatori ACP-CEE le competenze per l'adozione di misure transitorie allo scadere della terza convenzione ACP-CEE;

considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, formata a Lomé il 15 dicembre 1989, non è ancora entrata in vigore;

considerando che l'applicazione della decisione n. 2/90 è limitata al 28 febbraio 1991 e che la sua proroga, decretata con decisione n. 1/91 scade il 30 giugno 1991; che pertanto, occorre prorogare detta decisione per evitare una discontinuità nelle relazioni tra gli Stati ACP e la Comunità,

DECIDE:

*Articolo 1*

La decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE del 27 febbraio 1990, relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1990 è prorogata fino alla data di entrata in vigore della quarta convenzione ACP-CEE, ma al più tardi fino al 30 settembre 1991.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1991.

Fatto a Lussemburgo.

*A nome del Consiglio dei ministri ACP-CEE*  
*Per il comitato degli ambasciatori ACP-CEE*

IL PRESIDENTE

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1908/91 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1991

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1991/1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha firmato la quarta convenzione ACP-CEE a Lomé il 15 dicembre 1989; che la Comunità ha deciso con il regolamento (CEE) n. 524/91 del Consiglio, del 27 febbraio 1991, riguardante l'applicazione della decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1990<sup>(1)</sup>, di applicare in anticipo ed in maniera autonoma il protocollo n. 6 allegato alla convenzione;

considerando che il protocollo n. 6 in questione prevede che, sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti dei codici NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) siano ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e la Comunità, nonché fra gli Stati membri; che fino al 31 dicembre 1993 la Comunità fissa ogni anno i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per cui sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso di aumento annuo del 37 % per quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 27 % per gli altri mercati della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alla messa in applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee<sup>(2)</sup> prevede disposizioni particolari concernenti i dazi contingentali che devono essere applicati da questi due Stati membri; che, a causa delle particolarità del mercato del rum, il periodo contingente si estende dal 1° luglio al 30 giugno;

considerando che, visti i livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità e negli Stati membri, durante gli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, il volume del contingente tariffario annuo per il periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992 deve essere fissato a 197 771 ettolitri di alcole puro;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli impor-

tatori al predetto contingente e l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia è illecito ripartire i contingenti comunitari tra gli Stati membri, a meno che circostanze impellenti di carattere amministrativo, tecnico o economico vietino di procedere diversamente; che occorre, inoltre, nei casi in cui una ripartizione di contingenti viene decisa, prevedere un meccanismo che consenta di proteggere l'integrità della tariffa doganale comune;

considerando che le difficoltà economiche che potrebbero risultare per i dipartimenti e territori d'oltremare (DOM) da una brusca modifica del sistema per l'importazione di rum originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) costituiscono una ragione impellente che giustifica il mantenimento temporaneo e parziale di questo sistema; che conviene tuttavia avviarsi verso l'abbandono del sistema della ripartizione del contingente in quote nazionali, il quale si può giustificare soltanto a titolo transitorio e dovrà comunque sparire nella prospettiva del completamento del mercato unico;

considerando che in queste condizioni è opportuno aumentare il volume della riserva comunitaria al 60 %, con un sistema di trasferimenti automatici delle quote degli Stati membri verso detta riserva quando questa è utilizzata all'80 %;

considerando che, negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, l'evoluzione delle importazioni degli Stati membri è stata la seguente:

(in ettolitri di alcole puro)

Stati membri	1988	1989	1990
Benelux	7 389	7 621	9 339
Danimarca	2 038	1 748	2 404
Germania	42 523	48 591	50 451
Grecia	—	586	5 699
Spagna	—	156	9 514
Francia	1 216	19	—
Irlanda	2 189	2 973	2 282
Italia	806	431	54
Portogallo	—	—	—
Regno Unito	63 525	83 773	70 436
<b>Totale</b>	<b>119 686</b>	<b>145 898</b>	<b>150 179</b>

<sup>(1)</sup> GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato dei prodotti in questione e delle previsioni fatte da alcuni Stati membri, le percentuali di partecipazione al volume contingenziale possono approssimativamente stabilirsi come segue:

Benelux	5,86
Danimarca	1,49
Germania	34,05
Grecia	1,51
Spagna	2,32
Francia	0,30
Irlanda	1,79
Italia	0,31
Portogallo	0,00
Regno Unito	52,37

considerando che occorre prevedere un meccanismo che permetta di impedire, quando il contingente comunitario non è esaurito, che talune merci possano essere importate in uno Stato membro che ha esaurito la propria quota solo dopo l'applicazione integrale dei dazi doganali o dopo essere state deviate verso un altro Stato membro la cui quota non è ancora esaurita; che in queste condizioni è opportuno che, se nel corso del periodo contingenziale la riserva comunitaria è quasi totalmente utilizzata, gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro quote iniziali per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che occorre prevedere le misure appropriate per assicurare l'applicazione del protocollo n. 6 in condizioni tali da consentire lo sviluppo delle correnti di scambio tradizionali tra gli Stati ACP e la Comunità e tra gli Stati membri;

considerando che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992 i prodotti designati qui di seguito originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl di alcole puro)	Dazio contingenziale
09.1605	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, tafia e arak	197 771	esenzione

2. Entro i limiti di questo contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità dell'atto di adesione del 1985 e del regolamento (CEE) n. 1820/87.

Spagna	1 835
Francia	235
Irlanda	1 425
Italia	245
Portogallo	10
Regno Unito	41 425

#### Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. Una prima parte, pari a 79 108 ettolitri di alcole puro, è ripartita tra gli Stati membri; le quote che, con riserva dell'articolo 4, sono valide fino al 30 giugno 1992, ammontano ai quantitativi seguenti:

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux	4 636
Danimarca	1 178
Germania	26 935
Grecia	1 194

3. La seconda parte, pari a 118 663 ettolitri di alcole puro, costituisce la riserva comunitaria.

#### Articolo 3

Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2, è utilizzata totalmente si applicano le disposizioni che seguono.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per i prodotti contemplati dal presente regolamento, e se tale domanda viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato

membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di una quantità corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono concessi dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immisione in libera pratica da parte delle autorità doganali dallo Stato membro interessato ogniqualvolta il saldo disponibile lo consenta.

Se uno Stato membro non utilizza le quantità prelevate, esso provvede, non appena possibile, a versarle nuovamente nella riserva.

Se le quantità domandate sono superiori al saldo disponibile della riserva, l'attribuzione avviene in proporzione alle domande. Gli Stati membri ne vengono informati della Commissione.

#### *Articolo 4*

Non appena la riserva quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

In questo caso essa notifica anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi dalla riserva comunitaria secondo le disposizioni dell'articolo 3, se queste disposizioni non sono già applicabili.

Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2 gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità della loro quota iniziale che a tale data non sia stata utilizzata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 giugno 1991.

#### *Articolo 5*

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 4.

#### *Articolo 6*

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, finché il saldo dei volumi contingenti lo consente.

#### *Articolo 7*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

#### *Articolo 8*

Il regolamento (CEE) n. 1316/87 del Consiglio, dell'11 maggio 1987, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla terza convenzione ACP-CEE (1) e le disposizioni che lo sostituiranno nell'ambito della quarta convenzione ACP-CEE sono applicabili ai prodotti di cui al presente regolamento.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. F. POOS

(1) GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1909/91 DEL CONSIGLIO**  
del 28 giugno 1991

**recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak, originari dei paesi e dei territori d'oltremare (PTOM) associati alla Comunità economica europea (1991/1992)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, prorogata dalla decisione 91/312/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 4 dell'allegato V,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato V, della decisione 86/283/CEE prevede che il rum, il tafia e l'arak siano ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario;

considerando che la Comunità ha definito con la decisione 86/47/CEE <sup>(3)</sup>, prorogata da ultima dalla decisione 90/669/CEE <sup>(4)</sup>, il regime applicabile agli scambi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese con i paesi e territori d'oltremare (PTOM); che questa decisione prevede disposizioni particolari concernenti i dazi contingenziali che devono essere applicati da questi due Stati membri alle importazioni dei prodotti originari dei PTOM;

considerando che il volume contingenziale annuo deve essere fissato in base ad un quantitativo annuo di base, calcolato in ettolitri di alcole puro, pari al volume delle importazioni effettuate durante il migliore degli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici; che a tale quantitativo è applicato un tasso di incremento pari al 27 %; che il periodo contingenziale si estende dal 1° luglio al 30 giugno;

considerando che risulta dalle statistiche comunitarie di questi prodotti e dall'evoluzione negli anni dal 1988 al 1990 che le maggiori importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari dei PTOM sono state effet-

tuate nel 1989 per una quantità pari a 1126,49 ettolitri di alcole puro; che su questa base il volume del contingente ammonterebbe a 1430,64 ettolitri di alcole puro;

considerando che per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'allegato V della decisione 86/283/CEE è tuttavia indicato aumentare il volume del contingente in questione al livello di 15 000 ettolitri di alcole puro;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che occorre prendere le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingenziale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992, i prodotti designati qui di seguito, originari dei PTOM, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl di alcole puro)	Dazio contingenziale
09.1621	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, tafia e arak	15 000	esenzione

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 95.

<sup>(4)</sup> GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 79.

2. Le regole di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'allegato II della decisione 86/283/CEE.

3. Entro i limiti di questo contingente, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità dell'atto di adesione del 1985 e alla decisione 86/47/CEE.

#### *Articolo 2*

Il contingente comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace del contingente stesso.

#### *Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

#### *Articolo 4*

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingenziale lo consente.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 giugno 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. F. POOS

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1910/91 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1991

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto (1991/1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli addizionali agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Regno del Marocco <sup>(1)</sup> e lo Stato di Israele <sup>(2)</sup>, la Repubblica tunisina <sup>(3)</sup> e la Repubblica araba d'Egitto <sup>(4)</sup>, dall'altro, nonché il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo <sup>(5)</sup>, prevedono nei rispettivi articoli l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti:

- 86 000 tonnellate di pomodori freschi o refrigerati, appartenenti al codice NC ex 0702 00 10, originari del Marocco (15 novembre — 30 aprile), di cui 15 000 tonnellate in aprile,
- 300 tonnellate di melanzane, appartenenti al codice NC ex 0709 30 00 originarie di Cipro (1° ottobre — 30 novembre),
- 100 tonnellate, 450 tonnellate e 100 tonnellate di cavoli cinesi, appartenenti al codice NC ex 0704 90 90, originari rispettivamente del Marocco, di Israele e di Cipro (1° novembre — 31 dicembre),
- 100 tonnellate, 250 tonnellate e 100 tonnellate di insalate «iceberg», appartenenti ai codici NC ex 0705 11 10 ed ex 0705 11 90, originarie rispettivamente del Marocco, di Israele e di Cipro (1° novembre — 31 dicembre),
- 265 000 tonnellate, 293 000 tonnellate, 28 000 tonnellate e 7 000 tonnellate di arance fresche, appartenenti al codice NC ex 0805 10, originarie rispettivamente del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto (1° luglio — 30 giugno),
- 14 200 tonnellate di mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, appartenenti al codice NC ex 0805 20, originari d'Israele (1° luglio — 30 giugno);

considerando che tuttavia i contingenti tariffari relativi a Cipro devono essere maggiorati annualmente del 5 % a partire dall'entrata in vigore del suddetto protocollo in virtù degli articoli 18 e 19 del medesimo, e che per il 1991 ammontano alle quantità indicate all'articolo 1;

considerando che, per le arance fresche e per il periodo dal 16 ottobre al 30 aprile, il Marocco e la Tunisia beneficiano di un dazio doganale inferiore a quello applicabile nei confronti della Spagna e del Portogallo; che conviene aprire i contingenti in questione per i periodi dal 1° luglio al 15 ottobre e dal 1° maggio al 30 giugno 1992; che, per tener conto del carattere stagionale delle importazioni di tali prodotti, è opportuno fissare il volume dei contingenti anzidetti al livello delle importazioni tradizionali medie, effettuate durante i periodi in questione, vale a dire a 103 242 tonnellate per il Marocco e 1 051 tonnellate per la Tunisia;

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono gradualmente soppressi:

- durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti agli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda i contingenti tariffari in questione aperti per il Marocco, Israele, la Tunisia e l'Egitto e
- secondo il ritmo e le condizioni stabiliti agli articoli 5 e 16 del protocollo relativo a Cipro, per quanto riguarda i contingenti tariffari per Cipro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele <sup>(6)</sup>, il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria <sup>(7)</sup>, il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto e la Tunisia <sup>(8)</sup> ed il protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità <sup>(9)</sup>, prevedono che la Spagna e il Portogallo applicano i dazi doganali che riducano gradualmente la differenza tra le

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

aliquote dei dazi di base e le aliquote dei dazi preferenziali; che è quindi opportuno aprire i contingenti tariffari comunitari per i periodi indicati nell'articolo 1;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre prendere le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingenziale i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari di Cipro, del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Origine	Volume del contingente (in t)	Dazio contingenziale (in %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1117	ex 0702 00 10	Pomodori freschi o refrigerati, dal 15 novembre 1991 al 30 aprile 1992	Marocco	86 000	— dal 15 novembre al 31 dicembre : 3,6 MIN 0,6 ecu/100 kg netti — dal 1° gennaio al 29 febbraio : 0,2 ecu/100 kg netti (*) — dal 1° marzo al 30 aprile : 2,4 MIN 0,4 ecu/100 kg netti
09.1118	ex 0702 00 10	di cui : Pomodori freschi o refrigerati, dal 1° al 30 aprile 1992	Marocco	15 000	— 2,4 MIN 0,4 ecu/100 kg netti
09.1405	ex 0709 30 00	Melanzane, dal 1° ottobre al 30 novembre 1991	Cipro	360	4,0
09.1109 09.1311 09.1425	ex 704 90 90	Cavoli cinesi, dal 1° novembre al 31 dicembre 1991	Marocco Israele Cipro	100 450 120	6,8 6,8 9,6
09.1111 09.1313	ex 0705 11 10 ex 0705 11 90	Insalate « iceberg » ( <i>Lactuca sativa</i> L., varietà <i>capitata</i> L.), dal 1° novembre al 31 dicembre 1991	Marocco Israele	100 250	— dal 1° al 30 novembre : 5,0 MIN 0,8 ecu/100 kg lordi — dal 1° al 31 dicembre : 4,3 MIN 0,5 ecu/100 kg lordi
09.1427			Cipro	120	— dal 1° al 30 novembre : 9,6 MIN 1,6 ecu/100 kg lordi — dal 1° al 31 dicembre : 8,3 MIN 1,0 ecu/100 kg lordi

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Origine	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
09.1323	0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19	Arance fresche, dal 1° luglio al 30 giugno 1992	Israele Egitto	293 000	2,8			
09.1707	0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29			}		7 000	0	
	0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39				}	0		
	0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49			{		— dal 16 ottobre al 31 dicembre 1991: 6,6		
	ex 0805 10 70				{	— dal 1° gennaio al 31 marzo 1992: 4,4		
				ex 0805 10 90		{	— dal 1° luglio al 15 ottobre 1991: 5,0	
	{				— dal 1° aprile al 30 giugno 1992: 3,3			
				{	— dal 16 ottobre al 31 dicembre 1991: 6,6			
	{				— dal 1° gennaio al 31 marzo 1992: 4,4			
				09.1121 09.1207	0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39	Arance fresche dal 1° luglio al 15 ottobre 1991 e dal 1° maggio al 30 giugno 1992	Marocco Tunisia	103 242 1 051
	09.1325			ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90  ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsama); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, dal 1° luglio al 30 giugno 1992  Minneolas, freschi, dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992	Israele	14 200	— dal 1° luglio al 31 dicembre 1991: 6,6 — dal 1° gennaio al 30 giugno 1992: 4,4  0

(a) Codici Taric: vedi allegato.

(<sup>1</sup>) Questo dazio doganale specifico è riscosso solo se supera il 2% ad valorem.

Entro i limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità dei regolamenti (CEE) n. 4162/87, (CEE) n. 3189/88, (CEE) n. 2753/87 e del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità.

#### Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

#### Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti corrispondenti.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 giugno 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. F. POOS

## ALLEGATO

## Codici Taric

N. d'ordine	NC	Codice Taric
09.1117	ex 0702 00 10	0702 00 10*21 0702 00 10*29 0702 00 10*31 0702 00 10*39 0702 00 10*41 0702 00 10*49 0702 00 10*51 0702 00 10*59 0702 00 10*61 0702 00 10*69 0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84
09.1118	ex 0702 00 10	0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84
09.1405	ex 0709 30 00	0709 30 00*50
09.1109 09.1311 09.1425	ex 0704 90 90	0704 90 90*92
09.1111 09.1313 09.1427	ex 0705 11 10 ex 0705 11 90	0705 11 10*35 0705 11 90*11
09.1323 09.1707	ex 0805 10 70  ex 0805 10 90	0805 10 70*11 0805 10 70*13 0805 10 70*14 0805 10 70*18 0805 10 90*11 0805 10 90*19
09.1325	ex 0805 20 10  ex 0805 20 30  ex 0805 20 50	0805 20 10*31 0805 20 10*33 0805 20 10*35 0805 20 10*37 0805 20 30*31 0805 20 30*33 0805 20 30*35 0805 20 30*37 0805 20 50*31 0805 20 50*33 0805 20 50*35 0805 20 50*37
09.1325	ex 0805 20 70  ex 0805 20 90	0805 20 70*31 0805 20 70*33 0805 20 70*35 0805 20 70*37 0805 20 90*51 0805 20 90*53 0805 20 90*55 0805 20 90*57
09.1325	ex 0805 20 90	0805 20 90*11 0805 20 90*12 0805 20 90*13 0805 20 90*14

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1991

che proroga la decisione 86/283/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(91/312/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore di una nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, la quale per cause materiali non può essere pronta per l'adozione al 30 giugno 1991, è opportuno mantenere in vigore le disposizioni applicabili nel quadro della decisione 86/283/CEE <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalle decisioni 90/146/CEE <sup>(2)</sup> e 91/110/CEE <sup>(3)</sup>, fino all'entrata in vigore delle nuove decisioni, ma comunque non oltre il 31 luglio 1991;

DECIDE:

*Articolo 1*

All'articolo 183 della decisione 86/283/CEE, la data del « 30 giugno 1991 » è sostituita dalla « data dell'entrata in

vigore di una nuova decisione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, ma comunque non oltre il 31 luglio 1991 ».

*Articolo 2*

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Fatto a Bruxelles, addì 28 giugno 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. F. POOS

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 108.

<sup>(3)</sup> GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 27.

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI  
MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO****del 28 giugno 1991****che proroga la decisione 86/284/CECA relativa al regime degli scambi tra la  
Comunità ed i paesi e territori d'oltremare per i prodotti di competenza della  
Comunità europea del carbone e dell'acciaio**

(91/313/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA  
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che è opportuno mantenere in vigore le disposizioni applicabili nel quadro  
della decisione 86/284/CECA <sup>(1)</sup>, prorogata dalle decisioni 90/147/CECA <sup>(2)</sup> e 91/111/  
CECA <sup>(3)</sup>, fino all'entrata in vigore di una nuova decisione che per cause materiali non può  
essere pronta per l'adozione al 30 giugno 1991, ma comunque non oltre il 31 luglio 1991 ;  
d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

*Articolo 1*

All'articolo 7 della decisione 86/284/CECA, la data del « 30 giugno 1991 » è sostituita dalla  
« data di entrata in vigore della nuova decisione relativa al regime degli scambi tra la  
Comunità ed i paesi e territori d'oltremare per i prodotti di competenza della CECA, ma  
comunque non oltre il 31 luglio 1991 ».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta uffi-  
ciale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Fatto a Bruxelles, addì 28 giugno 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. F. POOS

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 111.

<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 109.

<sup>(3)</sup> GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 28.